

La pratica può essere conclusa inserendo nell'autorizzazione unica o comunicazione per DIA i seguenti punti:

- Visto il D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 2 del DM 09/08/2000;
- Vista la Legge Regionale 26 del 17 dicembre 2003;
- Vista la dichiarazione di non aggravio trasmessa alla Provincia di Ravenna - Settore ambiente e suolo e al Comando provinciale dei vigili del fuoco in data

Per le imprese che ricadono nella disciplina degli artt. 6, 7 e 8 (Sariaf spa), nel caso in cui non vi sia un aggravio del rischio, è prevista una dichiarazione ai sensi dell'art. 2 DM dell'Ambiente del 09/08/2000 (pubblicato nella GU n. 196 del 23 agosto 2000), per qualsiasi intervento edilizio, da inviare al CTR e al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ravenna. La pratica potrà essere conclusa inserendo nell'autorizzazione unica o comunicazione per DIA i punti di cui sopra indicando Comitato Tecnico Regionale al posto della Provincia di Ravenna - Settore ambiente e suolo.

AGGRAVIO

Per le imprese che ricadono nella disciplina degli artt. 6 e 7 la Ditta deve trasmettere alla Provincia la Scheda tecnica prevista dall'art. 6 della LR 26/2003 e dalla Direttiva Regionale di cui alla Delibera n. 938 del 17/05/2004 relativamente alle opere in progetto. Per l'esercizio delle opere la Ditta dovrà attendere l'esito dell'istruttoria effettuata da ARPA che verrà comunicato (entro 120 gg dall'avvio) dalla Provincia con provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Suolo. La Provincia trasmetterà copia del provvedimento anche al Comune - Sportello unico per le attività produttive, Piazza Rampi n. 7. Lo Suap provvederà a trasmetterne copia al Servizio progettazione urbanistica e ambientale c/o il Settore territorio.

Per le imprese che ricadono nella disciplina degli artt. 6, 7 e 8 (Sariaf spa), l'ente competente è il CTR, la ditta è tenuta agli obblighi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 334/1999, e per eventuali interventi occorre procedere come previsto dalla Lettera Circolare prot n. NS 3664/4192 sott. 1 del 30 maggio 2001, emanata dal Ministero dell'Interno (vedi copia allegata). Il rilascio del titolo edilizio è subordinato al rilascio del NOF (nulla osta di fattibilità) da parte del CTR, come previsto dagli artt. 3 e 4 del DM dell'Interno 19 marzo 2001 (pubblicato nella GU n. 80 del 5 aprile 2001).

Il caposettore Sviluppo economico
Claudio Facchini

Circolare del Ministero dell'Interno 300501

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE
INCENDI

Prot. n° NS 3664/4192 sott. 1

Roma, lì 30 maggio 2001

Lettera Circolare

- AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Procedure da applicare in caso di modifiche ad attività industriali a rischio di incidente rilevante – Chiarimenti.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Industria, datato 9 agosto 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000, individua le modificazioni di impianti e di depositi di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

A tale riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

STABILIMENTI NON SOGGETTI ALL'ART. 8 DEL D.Lgs. 334/99

Nel caso in cui le modifiche da apportare riguardino attività non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D. Lgs. 334/99, si applicano le procedure di prevenzione incendi richiamate nella Circolare n. 12 MI.SA. del 5 luglio 2000.

E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

- 2 -

STABILIMENTI SOGGETTI ALL'ART. 8 DEL D.Lgs. 334/99.

Nel caso in cui le modifiche da apportare costituiscano aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi del predetto decreto 9 agosto 2000, si applicano le procedure stabilite dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2000.

Nel caso in cui, invece, le modifiche da apportare non costituiscano aggravio del preesistente livello di rischio, trattandosi di attività industriali esistenti per le quali possono comunque attivarsi ulteriori procedure amministrative, si procederà come di seguito riportato, in analogia a quanto stabilito con la lettera circolare n. NS 3677/4192 sott. 1 del 10 giugno 1999 che, pertanto, deve considerarsi sostituita dalla presente.

Ricevuta la dichiarazione di cui all'art. 2 del D.M. 9 agosto 2000, l'Ispettorato Regionale o Interregionale ne dà comunicazione agli stessi Uffici indicati nella citata lettera circolare del 10 giugno 1999.

In tale comunicazione verrà specificata la tipologia della modifica e sarà richiamato l'obbligo del gestore di ottemperare alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del decreto in argomento, concernenti la conservazione della documentazione finalizzata ad eventuali controlli dell'autorità competente nonché l'aggiornamento di tutta la documentazione di sicurezza.

Si raccomanda la più ampia diffusione e la corretta ottemperanza di quanto sopra disposto ai fini del coordinato e tempestivo svolgimento delle procedure in argomento.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)